



COMUNE DI NOVE

Provincia di Vicenza

UFFICIO LICENZE

PHONE CENTER - INTERNET POINT - CENTRI DI TELEFONIA

Le attività di "phone center" ed "internet point", sono attività di telecomunicazioni, cioè attività di servizio in cui vengono messi a disposizione del pubblico apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche (apparecchi telefonici, o personal computer o altri terminali telematici), definiti "internet point", centri di telefonia meglio noti come "phone center" e servizi di trasmissione via fax che utilizzano tecnologie a commutazione di pacchetto (voip).

Non costituisce attività di telecomunicazione, quella esercitata:

- a. dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che mettono a disposizione della clientela un solo terminale di rete;
- b. dalle biblioteche e dalle scuole;
- c. dalle strutture ricettive;
- d. dalle tabaccherie.

Documentazione da presentare

Per l'esercizio dell'attività deve essere presentata al comune la segnalazione certificata di inizio attività per lo svolgimento dell'attività di telecomunicazione (centro di telefonia/internet point).

Il titolare deve inoltre:

- ◆ aver inviato comunicazione d'inizio attività al Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento delle Comunicazioni ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 259/2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche";
- ◆ aver ottenuto la licenza del Questore prevista dalla Legge 155/2005 (conv. del D.L. 144/2005).

Requisiti personali

Non possono esercitare un centro di telefonia/internet point, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

- ◆ coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

- ♦ coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
- ♦ coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
- ♦ coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Il divieto permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

Requisiti dei locali

I locali devono:

- ♦ avere la destinazione d'uso prevista per l'attività prevalente esercitata.

L'eventuale attività secondaria deve essere esercitata su una superficie che non supera il 30% della superficie totale e comunque non superiore a 30 mq.;

- ♦ risultare conformi alle norme ed ai regolamenti edilizi ed urbanistici vigenti;
- ♦ avere tutte i requisiti previsti dal regolamento comunale d'igiene;

Modalità di esercizio dell'attività

L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dal regolamento dell'esercizio dell'attività di phone center, internet point e di trasmissione via fax con utilizzo di tecnologie voip riportato in allegato.

In particolare, il servizio di telefonia non può essere erogato utilizzando apparecchiature cordless, ovvero telefoni cellulari.

Orari

Le attività di phone center, internet point ed i servizi di trasmissione via fax che utilizzano tecnologie a commutazione di pacchetto (voip), associate ad altre attività di tipo commerciale devono osservare l'orario prescelto per l'attività commerciale ad essi collegata:

- ♦ l'apertura non può avvenire prima delle ore 7,00;

- ◆ la chiusura non può avvenire dopo le 22,00;
- ◆ l'orario di apertura non può superare le 13 ore giornaliere;
- ◆ deve essere osservata la chiusura infrasettimanale obbligatoria di una mezza giornata a scelta dell'esercente e la chiusura domenicale e festiva, salvo i casi di deroga previsti dalla legge e dalle vigenti ordinanze sindacali.

Le attività di phone center, internet point e trasmissione via fax che utilizzano tecnologie a commutazione di pacchetto (voip) esercitate come attività esclusiva di erogazione di servizi, devono osservare il seguente orario:

- ◆ apertura non prima delle ore 7.00;
- ◆ chiusura non oltre le 22;
- ◆ l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando il limite delle 13 ore giornaliere

Chiusura domenicale e festiva

L'esercente deve osservare la chiusura obbligatoria in tutte le giornate domenicali e festive, salvo i casi di deroga previsti dall'ordinanza sindacale per le attività di vendita e dall'ordinanza che definisce le aperture domenicali.

Si considerano festive le giornate in cui ricade una festività nazionale italiana.

Pubblicità degli orari

L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.